

**Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.**

**SLC-CGIL**

**SLP-CISL**

**UIL poste**

**FAILP-CISAL**

**CONFSAL-COM.NI**

**FNC UGL COM.NI**

Roma, 09 luglio 2021

**Oggetto:** lavoratori "fragili".

Come è noto, le tutele previste dal Decreto Cura Italia in favore dei c.d. dipendenti "fragili" non sono state oggetto di ulteriore proroga e risultano, pertanto, cessate alla data del 30 giugno u.s.

Di seguito le indicazioni che verranno diffuse, anche con il comunicato al personale allegato, per il rientro in servizio di tali dipendenti in funzione della specifica condizione di ciascun lavoratore e della necessità di salvaguardarne la condizione:

- a) *Lavoratori in condizioni di fragilità Covid-19 soggetti a sorveglianza sanitaria, per il tipo di mansione svolta, che si siano assentati per più di 60 giorni consecutivi:* sarà cura dell'Azienda disporre la visita da parte del Medico Competente Territoriale all'esito positivo della quale i dipendenti riprenderanno servizio. I giorni necessari per procedere all'accertamento medico saranno coperti con permessi retribuiti;
- b) *lavoratori in condizioni di fragilità Covid-19 non soggetti a sorveglianza sanitaria, per il tipo di mansione svolta (indipendentemente dalla durata dell'assenza) e lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria che si siano assentati per periodi non superiori a 60 giorni consecutivi:* potranno prendere immediatamente servizio, fatta salva la facoltà, per gli stessi lavoratori, di richiedere la visita al MCT

## Risorse Umane e Organizzazione

Relazioni Industriali

finalizzata ad accertare la compatibilità dello stato di salute con la ripresa in presenza dell'attività lavorativa. In tali casi il periodo intercorrente tra la richiesta e l'effettuazione della visita (che comunque sarà effettuata nei tempi tecnici strettamente necessari) dovrà essere giustificata con un titolo a carico del dipendente.

Qualora, poi, il Medico di base valuti che la ripresa dell'attività lavorativa in presenza non sia compatibile con lo stato di salute del dipendente, il lavoratore potrà produrre attestazione di malattia, secondo le ordinarie modalità (certificazione telematica) ed il relativo periodo di assenza dal servizio sarà computato come malattia ordinaria ad ogni conseguente effetto, ivi incluso il computo ai fini del comparto.

Restiamo a disposizione per ogni necessità di approfondimento.

Cordiali saluti.

Salvatore Cocchiaro  
Il Responsabile  
(originale firmato)